

**FOGLIO INFORMATIVO
PRESTITO TITOLI**

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Denominazione e forma giuridica: CASSA LOMBARDA SPA

Sede legale: Via Alessandro Manzoni, 12/14 20121 MILANO

Sede amministrativa: Via Alessandro Manzoni, 12/14 20121 MILANO

Telefono: 02 77991 Fax: 02 7799365 E-mail: cassalombarda@cassalombarda.it

Sito internet: www.cassalombarda.it

Codice ABI: 03488.4

Numero di iscrizione all'Albo delle Banche presso la Banca d'Italia: 648.60

Numero di iscrizione al Registro delle imprese di Milano: 00714590155

Sistemi di garanzia cui la banca aderisce: Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

Capitale Sociale: Euro 18.000.000,00

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di PKB Privatbank SA

Dati e qualifica soggetto incaricato dell'offerta fuori sede

Nome Cognome

Sede (indirizzo)

Telefono e-mail

Iscrizione ad Albi o Elenchi

Numero Delibera Iscrizione

Qualifica

Nome e Cognome del cliente cui il modulo è stato consegnato

Data

Firma per avvenuta ricezione

CHE COS'È IL SERVIZIO DI PRESTITO TITOLI

Il Prestito Titoli è il servizio attraverso il quale il cliente autorizza Cassa Lombarda a prendere in prestito i propri strumenti finanziari, tempo per tempo, presenti nel deposito titoli a custodia ed amministrazione che intrattiene presso la banca stessa.

Alla data di scadenza dell'operazione Cassa Lombarda restituirà al cliente altrettanti strumenti finanziari della stessa specie e quantità dei titoli ricevuti.

Il cliente che aderisce al servizio, riceverà dalla banca una remunerazione (fee), commisurata al controvalore degli strumenti finanziari oggetto dell'operazione di prestito effettuata ed alla durata della stessa, che gli consente di incrementare la redditività del proprio portafoglio titoli a custodia ed amministrazione.

Il cliente che attiva il prestito titoli non può disporre ordini di vendita in giornata sugli strumenti finanziari che concede in prestito alla banca.

L'adesione al servizio non obbliga la banca a dar corso ad operazioni di prestito titoli. La banca, infatti, ha piena facoltà di valutare se procedere o meno alla conclusione delle operazioni.

Il servizio si rivolge alla clientela residente, titolare di depositi titoli a custodia ed amministrazione non soggetti a vincoli (garanzia, usufrutto, etc.) e ha per oggetto titoli obbligazionari con elevato grado di liquidità.

Sono stati definiti due contratti uno di prestito titoli con garanzia dedicato alle persone fisiche e uno di prestito titoli senza garanzia dedicato alle persone giuridiche.

Il quantitativo preso in prestito è determinato volta per volta dalla banca e non può essere inferiore all'importo di 200.000,00 Euro nominali.

Principali rischi (generici e specifici)

Rappresenta un rischio per il cliente il fatto che la restituzione potrebbe avere ad oggetto strumenti finanziari il cui valore, a causa dell'andamento dell'emittente e/o del mercato, è assoggettato a mutamenti continuativi.

Altro rischio è l'ipotesi di inadempimento da parte della banca.

Un ulteriore rischio è rappresentato dalla possibile sottoposizione di alcuni titoli concessi a prestito dal cliente, nel periodo di durata del Prestito, alla procedura di "bail in" ed agli altri strumenti di risoluzione previsti dalla Direttiva europea in tema di risanamento e risoluzione degli enti.

In particolare, alcuni degli strumenti finanziari oggetto del servizio di Prestito Titoli, quando emessi da banche, società appartenenti a un gruppo bancario o imprese di investimento (SIM o *investment firms*) appartenenti all'Unione Europea, nonchè i depositi in denaro per l'importo eccedente 100.000,00 Euro possono essere soggetti alla nuova disciplina introdotta nell'ordinamento italiano dai decreti di recepimento della Direttiva BRRD (*Bank Recovery and Resolution Directive*), che ha introdotto in tutti i paesi europei regole armonizzate per prevenire e gestire le crisi delle banche e delle imprese di investimento.

La nuova normativa prevede in particolare che, quando si verificano i presupposti per la gestione della "crisi" dell'intermediario, l'Autorità di risoluzione, allo scopo costituita sia a livello nazionale, che comunitario, disponga:

- la riduzione o conversione di azioni, di altre partecipazioni e di strumenti di capitale emessi da banche o da altri intermediari in questione, quando ciò consenta di rimediare allo stato di dissesto o rischio di dissesto dell'intermediario;
- quando la misura della riduzione o conversione degli strumenti di capitale non sia sufficiente, l'adozione di misure di risoluzione dell'intermediario o la liquidazione coatta amministrativa. In particolare, nel caso in cui l'azzeramento del capitale non sia sufficiente a coprire le perdite e

non si voglia considerare la strada della liquidazione, si opererà per il *bail-in*. Applicare il *bail-in* significa svalutare azioni e crediti e convertirli in azioni, con l'obiettivo di assorbire le perdite e ricapitalizzare l'intermediario in crisi o una nuova entità, che ne porti avanti le funzioni essenziali. L'intervento pubblico è previsto solo in circostanze straordinarie, per evitare ripercussioni serie sul sistema finanziario.

Il *bail-in* prevede che nessun azionista e creditore debba sopportare perdite superiori a quelle che subirebbe a causa di una liquidazione coatta amministrativa.

Alcune passività della banca o intermediario in crisi (come i depositi fino a 100.000,00 Euro, le passività garantite e le passività interbancarie con scadenza ordinaria inferiore a 7 giorni) sono escluse dal *bail-in*. In circostanze particolari, quando l'applicazione di tale strumento comporti, ad esempio, un rischio per la stabilità finanziaria ovvero possa compromettere la continuità di funzioni essenziali, la Banca d'Italia può escludere anche altre passività, sempre che sia effettuato un *bail-in* pari ad almeno l'8% del totale passivo. Il Fondo Nazionale di Risoluzione, alimentato da contributi delle banche, potrà coprire il relativo fabbisogno di capitale, entro il limite del 5% del totale passivo.

Riportiamo di seguito il dettaglio dei principali strumenti coinvolti ed esclusi dal *bail-in*:

Strumenti coinvolti ed esclusi dal *bail-in*

Strumenti coinvolti	<ul style="list-style-type: none"> • Azioni bancarie e quote di capitale; • Warrant; • Obbligazioni bancarie; • Titoli subordinati; • Pronti contro termine; • Certificati di deposito al portatore; • Depositi non protetti dal sistema di garanzia dei depositi (ossia per importi eccedenti 100.000,00 Euro); • Contratti derivati.
Strumenti esclusi	<ul style="list-style-type: none"> • Depositi protetti dal sistema di garanzia dei depositi (ossia per importi fino a 100.000,00 Euro); • Passività garantite, incluse le obbligazioni bancarie garantite e gli altri strumenti garantiti; • Passività derivanti dalla detenzione di beni della clientela o in virtù di una relazione fiduciaria; • Passività interbancarie (ad esclusione dei rapporti infragruppo) con durata originaria inferiore a 7 giorni; • Passività derivanti dalla partecipazione ai sistemi di pagamento con una durata residua inferiore a 7 giorni; • Debiti verso i dipendenti, debiti commerciali e fiscali purché privilegiati dalla normativa fallimentare.
Esclusioni eccezionali	<ul style="list-style-type: none"> • Attività che, incluse nel <i>bail-in</i>, minerebbero la stabilità del sistema finanziario/economico (posizioni attive di grosse autorità/società influenti a livello nazionale); • Attività complesse che, se utilizzate nella pratica di <i>bail-in</i>, allungherebbero i tempi d'esecuzione; • Attività che, incluse nel <i>bail-in</i>, distruggerebbero valore, con conseguenze peggiorative anche per gli altri creditori.

Il *bail-in* si applica seguendo un ordine gerarchico la cui logica prevede che chi investe in strumenti finanziari più rischiosi sostenga prima degli altri le eventuali perdite o la conversione in azioni. Solo dopo aver esaurito tutte le risorse della categoria più rischiosa si passa alla categoria successiva.

L'ordine di priorità per il *bail-in* è il seguente:

- i) gli azionisti;
- ii) i detentori di altri titoli di capitale;
- iii) gli altri creditori subordinati;
- iv) i creditori chirografari;
- v) le persone fisiche e le piccole e medie imprese titolari di depositi per l'importo eccedente i 100.000,00 Euro;
- vi) il fondo di garanzia dei depositi, che contribuisce al *bail-in* al posto dei depositanti protetti.

Per dare attuazione alle misure di risoluzione, la Banca d'Italia ha il potere di assumere il controllo della banca soggetta a risoluzione ed esercitare tutti i diritti e poteri conferiti ai suoi azionisti e ai suoi altri proprietari e al suo organo di amministrazione. Inoltre, la Banca d'Italia può esercitare, tra gli altri, i seguenti poteri:

- disporre il trasferimento a terzi di azioni o di altre partecipazioni emesse dall'ente sottoposto a risoluzione;
- disporre la cessione a terzi interessati di beni e rapporti giuridici dell'ente sottoposto a risoluzione;
- ridurre o azzerare il valore nominale di azioni o di altre partecipazioni emesse dall'ente sottoposto a risoluzione, nonché annullare le azioni o i titoli;
- ridurre o azzerare il valore nominale delle passività ammissibili dell'ente sottoposto a risoluzione o il debito residuo derivante dalle medesime passività;
- annullare, ove necessario, i titoli di debito emessi dall'ente sottoposto a risoluzione, ad eccezione delle passività garantite;
- convertire passività ammissibili in azioni o in altre partecipazioni dell'ente sottoposto a risoluzione o di una società che lo controlla o di un ente-ponte;
- disporre che l'ente sottoposto a risoluzione o la società che lo controlla emetta nuove azioni, altre partecipazioni o altri strumenti di capitale, compresi strumenti convertibili in capitale.

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

La banca riconosce al cliente una remunerazione calcolata applicando al controvalore degli strumenti finanziari dati in prestito un tasso, (espresso in misura %), commisurato alla durata del prestito secondo la seguente formula:

tasso x gg x ctv/360

dove:

- “tasso” (%) è la remunerazione ossia il tasso di prestito espresso in termini percentuali attualmente stabilito a 0,25%;
- “gg” sono i giorni di durata del prestito;
- “ctv” è il controvalore degli strumenti finanziari dati a prestito.

Il controvalore degli strumenti finanziari verrà determinato moltiplicando la quantità degli strumenti stessi per il relativo valore di mercato rilevato alla chiusura dei mercati del giorno di conclusione del contratto di prestito.

Il tasso verrà determinato di volta in volta in base alla domanda e all'offerta di mercato per lo strumento finanziario oggetto di prestito.

ALTRE CONDIZIONI ECONOMICHE

Conto Corrente ordinario

Servizio di deposito a custodia e/o Amministrazione di Titoli e Strumenti Finanziari

Per le relative condizioni, consultare i rispettivi fogli informativi.

RECESSO E RECLAMI

Recesso dal contratto

Si può recedere dal contratto in qualsiasi momento, senza penalità e senza spese.

Reclami

Il cliente può presentare un reclamo alla banca con lettera indirizzata a “Cassa Lombarda S.p.A. – Funzione Compliance – Via Manzoni n. 14, 20121 Milano” inviata per posta ordinaria, per posta elettronica all’indirizzo cassalombarda@cassalombarda.it, per posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo segreteria.generale@postacert.cassalombarda.it oppure via fax al n. 02/7799365.

La banca deve rispondere entro 60 giorni dal ricevimento del reclamo nel caso di reclami aventi ad oggetto prodotti e servizi bancari ed entro 60 giorni nel caso di reclami aventi ad oggetto la prestazione di servizi di investimento.

Se il cliente non è soddisfatto della risposta o non ha ricevuto risposta entro i termini sopra indicati, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi:

- in caso di controversie inerenti a prodotti e servizi bancari e finanziari:
 - all’Arbitro Bancario Finanziario (“ABF”). Per sapere come rivolgersi all’ABF si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d’Italia, consultare la relativa guida riguardante l’accesso ai meccanismi di soluzione stragiudiziale delle controversie oppure rivolgersi alla banca. La decisione dell’Arbitro non pregiudica la possibilità per il cliente di ricorrere all’autorità giudiziaria ordinaria;
 - al Conciliatore Bancario Finanziario. Il regolamento di conciliazione è consultabile sul sito internet di Cassa Lombarda www.cassalombarda.it e sul sito internet del Conciliatore Bancario Finanziario www.conciliatorebancario.it. Il servizio di mediazione può essere richiesto, presentando un’apposita istanza al Conciliatore Bancario Finanziario, - tramite il modulo scaricabile dal sito internet del Conciliatore Bancario Finanziario, rivolgendosi alla Sede del Conciliatore Bancario Finanziario - Via delle Botteghe Oscure, 54 - 00186 Roma, oppure inviando una e-mail a: associazione@conciliatorebancario.it.
- in caso di controversie inerenti a servizi e attività d’investimento:
 - all’Arbitro per le Controversie Finanziarie (“ACF”) istituito presso la Consob, utilizzando la modulistica disponibile sul sito internet www.acf.consob.it. Il ricorso all’ACF è consentito purché il cliente non rientri tra gli investitori classificati come controparti qualificate o tra i clienti professionali ai sensi del D.Lgs. n. 58/98. Per maggiori informazioni, si può consultare la documentazione disponibile sul sito internet di Cassa Lombarda www.cassalombarda.it oppure rivolgersi alla banca. Il diritto di ricorrere all’ACF non può formare oggetto di rinuncia ed è sempre esercitabile, anche in

presenza di eventuali clausole di devoluzione delle controversie ad altri organismi di risoluzione stragiudiziale.

LEGENDA

Strumenti finanziari di proprietà del cliente	<i>L'insieme degli strumenti finanziari, secondo la definizione prevista dal comma 2 dell'art. 1 del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (D. Lgs. n. 58/1998 e successive modificazioni), depositati/contabilizzati a credito presso la banca al momento del prestito.</i>
Valore di mercato	<i>Per gli strumenti quotati nei mercati regolamentati che prevedono la pubblicazione di un prezzo di riferimento è rappresentato dal prezzo di riferimento; per gli strumenti quotati in mercati non regolamentati è rappresentato dal prezzo di quotazione ottenibile da un information provider generalmente utilizzato dagli operatori del settore (a titolo esemplificativo Bloomberg, Reuters) individuato secondo buona fede dalla banca. Per i fondi comuni e le Sicav, il valore di mercato è rappresentato dall'ultimo prezzo (altrimenti definito NAV, Net Asset Value) disponibile.</i>